

IL RETTORE

richiamato lo Statuto ed il Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Parma;

preso atto delle deliberazioni di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 438/14927 del 23 giugno 2008 e n. 458/28060 del 27 giugno 2008, inerenti l'approvazione, per quanto di competenza, del Regolamento per la Valutazione dell'Attività di Ricerca Triennale;

preso atto delle deliberazioni di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 447/15356 del 16 febbraio 2009 e n. 465/28314 del 17 febbraio 2009, inerenti l'approvazione, per quanto di competenza, delle modifiche del Regolamento sopra richiamato;

ritenuto di emanare il suddetto Regolamento secondo le modifiche apportate dagli Organi Accademici;

decreta

è emanato il Regolamento per la Valutazione dell'Attività di Ricerca, nel seguente testo:

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA**Premessa**

Il processo di valutazione della ricerca, in atto sia a livello nazionale che europeo, spazia ad ampio spettro dai grandi progetti, alle risorse umane ed alla produttività dei singoli ricercatori. E' pertanto opportuno, limitatamente all'utilizzo dei fondi locali (ex 60%), di rendere esplicito il criterio di assegnazione, basato primariamente sulla valutazione della produttività scientifica più recente, riferita al singolo docente.

La suddetta valutazione non è intesa interferire con la valutazione dell'intero curriculum scientifico di ogni professore e ricercatore, la quale avviene in sedi e presso organismi stabiliti dalla legge.

Art. 1

I Comitati Scientifici di Area provvedono a formulare e a tenere annualmente aggiornata la classificazione delle pubblicazioni e di quanto connesso alla definizione ministeriale di prodotto della ricerca e che sia presente nell'Anagrafe Integrata della Ricerca dell'Ateneo. Ai fini del presente regolamento per docenti si intendono i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

Art. 2

I Comitati Scientifici d'Area definiscono e aggiornano annualmente i criteri per la valutazione della attività di ricerca svolta dai docenti, aventi come riferimento i prodotti inseriti nell'Anagrafe integrata della ricerca di Ateneo.

I criteri sono trasmessi al Rettore, previo parere della Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica, al fine della loro approvazione da parte degli Organi Accademici.

La valutazione è svolta su una finestra temporale da 3 a 5 anni a discrezione dei Comitati stessi.

Art. 3

Per ogni docente è disponibile l'accesso per via informatica alla consultazione delle classificazioni dei prodotti operate dai Comitati Scientifici di Area ed ai criteri di valutazione che sono stati predeterminati.

Accedono automaticamente alla valutazione dell'attività di ricerca i docenti che, secondo le modalità annualmente indicate dal bando di riferimento, abbiano inserito nella Anagrafe Integrata della Ricerca prodotti riferiti agli ultimi tre o cinque anni e che non richiedano di escludere dalla valutazione la loro attività.

Art. 4

Ogni Comitato Scientifico di Area provvede ad associare la produzione scientifica di ciascun docente ad una di quattro possibili fasce, con la possibilità di inserire una ulteriore fascia, fino ad un totale massimo di 5.

Ad ogni fascia viene attribuito un diverso coefficiente numerico compreso in un intervallo minimo che va da 1 a 3, estremi inclusi. Mentre non è possibile restringere tale intervallo, i Comitati che lo ritengano opportuno possono ampliarlo, fino a un intervallo massimo che va da 1 a 5, fornendo appropriata motivazione nella proposta che formuleranno annualmente.

L'estremo superiore e quello inferiore dell'intervallo fissato corrispondono rispettivamente alla produttività più elevata e a quella meno elevata.

Ognuna delle quattro fasce deve contenere una quota tra il 15% ed il 35% dei docenti la cui produzione è stata valutata. Nel caso di cinque fasce la quota dovrà essere prevista tra il 15% ed il 25%.

La media dei coefficienti assegnati alla produzione di ciascun docente dell'Area deve coincidere con la media tra i coefficienti minimo e massimo, più o meno il 10% della media stessa (es.: coeff. minimo 1, coeff. massimo 5 → media pari a 3 e scarto dalla media pari a +/- 0,3).

Parma, 26 marzo 2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Rodolfo Poldi

IL RETTORE
Gino Ferretti